

Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio, ammontanti a 17 milioni di euro. I rapporti infragruppo, già ammontanti, nel 2002, ad € 11,7 milioni, sono stati azzerati.

Gli interventi nel gruppo hanno consentito allo stesso di accantonare, al 31 dicembre 2002, una liquidità pari ad €. 125 milioni; al 31 dicembre 2005 essa ammonta a € 52,4 milioni principalmente in ragione dell'intervenuto rimborso al Comitato di suoi crediti verso il gruppo per € 85 milioni e dell'adesione alla sanatoria fiscale che, a fronte di una spesa di € 6,0 milioni, ha comportato la definizione di contenziosi tributari pregressi per oltre € 106 milioni.

Per quanto concerne lo stato della liquidazione SIR, le società residue sono ridotte – come già detto - a due e si trovano, come il Consorzio, in liquidazione.

Il loro patrimonio consolidato netto è pari, al 31 dicembre 2005, a 27,9 milioni di euro (idem nel 2004).

Le loro disponibilità liquide ammontano a 52,4 milioni di euro (51,0 nel 2004), le immobilizzazioni tecniche nette a 3,0 milioni di euro (3,2 nel 2004), i crediti verso l'Erario a 9,0 milioni di euro (12,6 nel 2004), i crediti verso il socio unico a titolo di anticipo di liquidazione a 0,5 milioni di euro (0 nel 2004), le dismissioni di attività e le procedure espropriative passive a 20,2 milioni di euro (20,9 nel 2004).

Pertanto tali attività sono ora costituite, per il 62% da disponibilità liquide (58% nel 2004), per l'11% da crediti verso l'Erario (14% nel 2004), per il 24% da crediti correnti e diritti su beni espropriati (idem nel 2004) e per il 3% da immobili da alienare (4% nel 2004).

Le passività sono costituite da debiti verso il Comitato per 31,0 milioni (idem nel 2004), da fondi vari per 25,4 milioni (26,2 nel 2004) e da debiti diversi per 0,8 milioni (2,6 nel 2004).

I rapporti verso venditori assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o a fallimento sono ridotti a sei posizioni del valore nominale complessivo di 0,4 milioni di euro, totalmente azzerato nei bilanci delle società del gruppo.

Le controversie civili sono 16 (27 nel 2004).

Le controversie fiscali sono 16 (18 nel 2004).

Le residue proprietà immobiliari da alienare sono costituite esclusivamente da terreni (della superficie di ha 220; ha 237 nel 2004), terreni che, per altro, sono tutti o assoggettati a procedure espropriative o incisi da occupazioni da parte di abusivi nei confronti dei quali pendono le controversie citate in precedenza.

Va specificamente segnalato che il Consorzio bancario SIR, il quale detiene l'intera partecipazione nella SIR Finanziaria al valore nominale di € 517.000 e che ha da tempo costituito un fondo rischi ed oneri di pari importo, ha presentato, al 31 dicembre 2005, un bilancio gravemente inciso dagli effetti della sentenza di Cassazione 18 febbraio 2003 n. 2469 che, in sintesi, ha statuito che:

A) il Consorzio deve rifondere al San Paolo IMI, in virtù della ratifica, effettuata negli anni 1979-1980, dei noti "patti" del 19 luglio 1979, quanto dall'IMI pagato in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma 26 novembre 1990 n. 4809 (506,1 milioni di euro), oltre spese (0,3 milioni);

B) l'esatta quantificazione della somma deve essere definita dal giudice cui la causa é stata rinviata a seguito della cassazione di talune parti della sentenza impugnata, tra le quali: a) quella che riconosceva come dovuta dal Consorzio al San Paolo IMI anche la somma di €. 14,7 milioni oltre interessi (€. 8,9 milioni) quale controvalore dei titoli ceduti al Consorzio-Comitato in adempimento dell'accordo del 9 gennaio 1985; b) la parte che quantificava gli interessi sulla somma di cui al punto A) a decorrere dalla data di notifica dell'appello del San Paolo IMI (€. 87,7 milioni);

C) Gli aventi causa devono rifondere al Consorzio quanto questo, in relazione ai punti A) e B), avrà pagato al San Paolo IMI, mandandosi tuttavia al giudice del rinvio di emettere in tal senso anche condanna, sia pure condizionata.

Il giudizio di rinvio é stato avviato dal San Paolo IMI con atto notificato il 18 febbraio 2004 ed é attualmente in corso, con la prossima udienza fissata per il 10 aprile 2007.

Quanto ai profili contabili, nel bilancio al 31 dicembre 2002 il Consorzio ha registrato, nel passivo, il debito verso il San Paolo IMI al netto di quanto oggetto del giudizio di rinvio, e, nell'attivo, il corrispondente credito svalutato, intanto, del 50%. Ha poi registrato, nei conti d'ordine, con riguardo all'oggetto del giudizio di rinvio, il potenziale ulteriore credito del San Paolo IMI ed il corrispondente potenziale debito.

È stato rappresentato che il credito è di esazione non solo condizionata al previo pagamento del Consorzio ma anche gravemente incerta, sia in quanto ancora privo di sanzione di "condanna" sia in quanto verso soggetti dei quali non sono state accertate attività patrimoniali utilmente aggredibili.

Pertanto, con riguardo all'esercizio 2003, il liquidatore del Consorzio ha precisato che nei confronti degli aventi causa non erano emerse attendibili e quantificabili aspettative di recupero; pertanto il valore dei relativi crediti è stato azzerato.

Al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005, non essendo emersi nuovi elementi, le scritture, così attive come passive, sono state mantenute inalterate.

In relazione a ciò, al 31 dicembre 2005 il Consorzio espone: a) nell'attivo, partecipazioni nella SIR Finanziaria per 517 mila euro, crediti verso altri soggetti totalmente svalutati, crediti tributari per 243 mila euro e disponibilità per 596 milioni di euro; b) nel passivo, debiti verso San Paolo IMI per 499,85 milioni di euro, fondo rischi per 517 milioni di euro, debiti verso imprese controllate per anticipazione in conto liquidazione per euro 500 mila, debiti diversi (già regolati nei primi mesi del 2006) per 88 mila euro. Il patrimonio netto risulta negativo per 499,60 milioni di euro.

Nell'assoluta impossibilità di far altrimenti fronte alle obbligazioni nei confronti del San Paolo IMI, il liquidatore del Consorzio - dopo aver inutilmente prospettato anche un'eventuale *cessio bonorum* - ha sollecitato i soci della società consortile, in via principale, ad esprimere la propria eventuale disponibilità a farsi carico, pro-quota, del debito verso il San Paolo IMI e, inoltre, a ricostituire nel Consorzio, prossimo ad esaurire le proprie risorse finanziarie, un minimo di liquidità necessaria a far fronte alle spese ordinarie della gestione.

La sollecitazione, fatta con nota 19 giugno 2003, in vista dell'assemblea del 16 luglio 2003, ha ricevuto, in questa, risposta negativa sul primo punto da tutti i soci. Di questi il solo Comitato ha assicurato la propria disponibilità sul secondo punto.

Con nota 4 agosto 2003, n. 124, indirizzata ai soci del Consorzio istituito il 25 settembre 1979 (vecchio Consorzio), il Comitato ha poi rilevato:

- a) che è stato accertato, nel giudizio concluso dalla Cassazione 18 febbraio 2003, n. 2469, che il debito consortile consegue alla ratifica tacita, da parte del Consorzio, dei patti sottoscritti il 19 luglio 1979;
- b) che la predetta ratifica deve farsi risalire a comportamenti dell'anno 1979 e dei primi mesi dell'anno 1980, fino al 25 febbraio 1980, sicuramente anteriori all'ingresso del Comitato nella compagine consortile con le modalità, gli scopi, e le funzioni di cui alla legge 28 novembre 1980 n. 784 ed alla legge 5 febbraio 1982 n. 25;
- c) c) che il debito sub a) costituisce una sopravvenienza negativa - a suo tempo non dichiarata né registrata in contabilità - che deve essere coperta, ai sensi delle leggi appena citate, dagli Istituti e dalle Banche promotori e sottoscrittori dell'originario Consorzio.

Tanto rilevato, il Comitato ha sollecitato gli Enti citati a farsi carico del dovuto riservandosi espressamente, per il caso di inadempimento, anche azione risarcitoria.

A fronte delle contestazioni dei destinatari - che hanno osservato che le citate leggi speciali hanno autorizzato la partecipazione del Comitato al capitale del Consorzio previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte del Consorzio stesso, delle perdite della SIR Finanziaria a tutto il 30 giugno 1980 e che tale obbligo è stato esaurito con l'avvenuta copertura delle suddette perdite - il Comitato, con nota 13 ottobre 2003, ha ribadito le sue richieste considerando che pare ovvio l'onere dei soci originari della società consortile di provvedere a coprire le perdite di questa, prima di coprire le perdite della controllata.

In proposito, il liquidatore del Consorzio nella sua relazione al bilancio 2005, ha rammentato, come già rappresentato nella relazione degli anni precedenti:

- che l'originario piano di risanamento del gruppo SIR-Rumianca non considerò nè quantificò gli oneri finanziari poi assunti, per conto del costituendo Consorzio;
- che i mezzi di fatto apprestati al Vecchio Consorzio dai soci costituenti furono, per miliardi di lire, inferiori e a quelli previsti nel piano e a quelli convenuti dai soci promotori;
- che per tale insufficiente capitalizzazione e per errata valutazione del fabbisogno del gruppo SIR-Rumianca il Vecchio Consorzio, esaurite le proprie risorse, da una parte invocò un diverso intervento pubblico e, dall'altra, negò espressamente la ratifica dei patti del 19 luglio 1979;
- che si addivenne, essenzialmente con le citate leggi 28 novembre 1980 n. 784 e 5 febbraio 1982 n. 25, ad un intervento pubblico che, incentrato sulla costituzione di un Comitato *ad hoc*, fu articolato come segue:
  - a) le società operative, già raggruppate nel Vecchio Consorzio, avrebbero continuato a far capo a questo;
  - b) alle relative esigenze finanziarie ed alle relative perdite si sarebbe provveduto: 1) a carico del Vecchio Consorzio, che sarebbe stato ricapitalizzato per 100 miliardi di lire di cui 40 a carico dei soci e 60 a carico dell'entrante Comitato; 2) a carico del Comitato che, dotato di 500 miliardi di lire, avrebbe concorso al risanamento anche finanziario del gruppo facente capo, ora, al Nuovo Consorzio;

- c) Istituti e Banche titolari di crediti assistiti da garanzie reali avrebbero ceduti questi ultimi, realizzando il relativo valore nominale, alla CC.DD.PP., che in effetti riconobbe loro complessivi 1.704 miliardi di lire, e all'IMI in particolare 1.269 miliardi di lire.

L'operazione, in sintesi, trasferì il dissesto SIR e le relative, gravi cure nell'ambito pubblico non solo definitivamente limitando, quantitativamente (alla copertura delle perdite al 30 giugno 1980 e alla nuova capitalizzazione del Consorzio) e cronologicamente (al 30 giugno 1980), l'esborso degli Istituti di credito coinvolti ma consentendo a questi di incassare crediti, di fatto in nessun modo esigibili, per circa 2 migliaia di miliardi di lire.

Considerato inoltre che il gruppo SIR avrebbe, successivamente al 30 giugno 1980, cumulato perdite per oltre 2.600 miliardi di lire, è di tutta evidenza che il consenso prestato dai predetti Istituti e Soci del Vecchio Consorzio all'operazione e, in particolare, il consenso prestato all'ingresso del Comitato nella compagine azionaria del Nuovo Consorzio e all'assunzione della maggioranza del relativo capitale fu molto largamente compensato.

E di tali perdite, come detto superiori a 2.600 miliardi di lire, il Nuovo Consorzio, con il concorso del Comitato, si è fatto carico in esecuzione di una legge che così disponeva.

Il punto sollevato dal Comitato é se la sopravvenienza negativa di cui si discute - di competenza del periodo anteriore al 30 giugno 1980 - debba essere coperta a carico dei soggetti tenuti a coprire ogni perdita al 30 giugno 1980 nonché a sottoscrivere, per 40 miliardi di lire, il nuovo capitale del Consorzio.

Il Comitato ha concluso in tal senso con la sua nota del 13 ottobre 2003, mentre in senso contrario si sono espressi altri Soci.

La posizione del Comitato è, tuttavia, rimasta ferma ed anzi, con nota 2 agosto 2004 n. 127, lo stesso ha invitato il Liquidatore del Consorzio a convocare l'Assemblea dei Soci perché deliberi in ordine all'avvio dell'azione giudiziaria correlata alla pretesa esplicitata nella nota n. 124 dallo stesso Comitato diretta, il 4 agosto 2003, ai soci interessati.

Nella riunione del 19 maggio 2005, poi, il Comitato – auspicando, per altro, che nell'ambito consortile, si trovi sollecita e concordata soluzione ove si confermi impossibile recuperare dagli aventi causa dell'ing. Rovelli, come sarebbe equo e giusto, quanto necessario a soddisfare le condivise pretese del San Paolo IMI nei loro confronti – ha confermato le precedenti deliberazioni adottate sulla questione.

In particolare, il Comitato ha deliberato:

- di avviare, nei tempi e nei modi opportuni, tenuto anche conto dell'evolversi del giudizio di rinvio in corso contro il San Paolo IMI e degli esiti della causa penale in corso e dei possibili recuperi che in quella sede il San Paolo IMI potrà ottenere – con conseguente alleggerimento della esposizione del CBS in ragione della cessione pro-solvendo fatta, con atto 8 agosto 2002, allo stesso San Paolo IMI di ogni ragione di credito - azione risarcitoria nei confronti delle Banche e degli Istituti promotori e sottoscrittori, nel 1979, del Consorzio Bancario SIR spa;
- di proporre e deliberare, nella convocata assemblea della società consortile, di invitare il Liquidatore di questa ad avviare, del pari nei tempi e nei modi opportuni alla stregua delle riferite considerazioni, analoga ed autonoma azione giudiziaria nei confronti dei soci promotori e sottoscrittori del Vecchio Consorzio.

L'Assemblea del Consorzio Bancario SIR tenuta il 30 maggio 2005 ha deliberato, su proposta e con il voto favorevole del rappresentante del Comitato, nel senso suindicato.

Con riferimento alla cennata assemblea, il San Paolo IMI informava, per altro, circa le molteplici azioni fino ad allora attivate anche nella veste di cessionario delle ragioni consortili nei confronti degli aventi causa – ed in particolare di altro soggetto, il cui intero patrimonio è stato sottoposto a sequestro conservativo – e circa gli sviluppi che si profilavano anche a carico di altri in ragione della sentenza 23 maggio 2005 della Corte di Appello di Milano, che aveva confermata la penale responsabilità degli imputati, in relazione ai fatti di corruzione loro ascritti.

Al tempo stesso il San Paolo IMI sottolineava che l'articolata situazione che si andava delineando rendeva meno lontane le aspettative di un concreto ritorno economico a favore della Banca (con conseguente liberazione, o almeno consistente riduzione, dell'esposizione del Consorzio) e sembrava consentire, perciò, di dilazionare le iniziative giudiziarie di cui si è detto.

Pervenivano, poi, da parte di alcune banche ed istituti, lettere che, considerando l'esito dell'assemblea e rammaricandosi che questa avesse deciso con il voto favorevole del solo Comitato, chiedevano di rinviare l'instaurazione dell'azione nei confronti dei soci del Consorzio –se mai da estendere anche al socio Comitato – in attesa degli sviluppi delle iniziative assunte dal San Paolo IMI.

In vista, poi, dell'assemblea convocata per il 29 maggio 2006, il San Paolo IMI ha fornito, con nota 25 maggio 2006, n. 5935, ulteriori ampi aggiornamenti in merito alle iniziative assunte in via esecutiva per il recupero, di quanto di ragione.

Ha aggiunto, inoltre, di essere sul punto di avvalersi della sentenza di condanna definitiva della Cassazione penale, intervenuta in data 4 maggio 2006, al fine di ottenere:

- la revocazione della sentenza App. Roma 26 novembre 1990, n. 4809, che condannò l'IMI a pagare agli aventi causa Rovelli i richiesti risarcimenti;
- la condanna alla restituzione dei pagamenti eseguiti dall'IMI in forza della sentenza oggetto di revocazione.

In occasione dell'assemblea 29 maggio 2006, il liquidatore del Consorzio, dato atto degli aggiornamenti pervenuti dal San Paolo IMI, ha:

- ribadito la determinazione del Comitato e del Consorzio ad avviare – una volta che si dimostrino infruttuosi i tentativi, ancora in corso, di componimento – le iniziative giudiziarie deliberate dal Comitato il 19 maggio 2005, a conferma delle decisioni adottate il 13 luglio 2004 e 15 dicembre dello stesso anno, e dal Consorzio il 30 maggio 2005;
- confermato che in tale attesa, anche in adesione a sollecitazioni pervenute da alcuni soci, continuerà ad adoperarsi per addivenire con il SanPaolo IMI, in tempi brevi, ad una soluzione stragiudiziale del comune problema - ormai grandemente agevolata dalla intervenuta sentenza della Cassazione penale - che consenta all'Istituto di ottenere dai sostanziali debitori, senza che occorra più la strumentale mediazione del Consorzio, quanto dovuto;
- fatto presente che nella detta linea appare tuttavia urgente (per la scadenza dei relativi termini) e indispensabile proporre intanto azione di revocazione della sentenza App. Roma 11 settembre 2001 n. 2887, intervenuta tra SanPaolo IMI – Consorzio e altri, sentenza interamente fondata sulla precedente sentenza App. Roma 4809/90 sopra citata.

L'assemblea, sentito quanto sopra, ha quindi preso atto della posizione espressa dal rappresentante del Comitato che ha dichiarato:

- di condividere le ragioni della proroga dell'azione giudiziaria deliberata il 30 maggio 2005, confermando – ferma la interruzione dei termini di prescrizione - la determinazione del Comitato di avviare giudizio solo

dopo che il liquidatore avrà ricevuto i necessari chiarimenti in ordine alla evoluzione dei complessi rapporti debito/credito in essere;

- di condividere l'esigenza di avviare – stante la brevità dei termini procedurali – immediata azione di revocazione della sentenza App. Roma 2887/01;
- di augurarsi che possa concordarsi con il SanPaolo IMI una comune linea che consenta all'Istituto di ottenere i dovuti risarcimenti e, in pari tempo, conduca alla liberazione del Consorzio da un indebitamento tanto abnorme quanto privo di giustificazione sostanziale e, ora, anche formale viste le statuizioni della citata sentenza della Cassazione penale.

Il Comitato - pur consapevole della delicatezza della prospettata azione giudiziaria, e la durata degli approfondimenti svolti ne danno prova chiara - è infatti convinto che non possano non essere condivise le perplessità e le attese di chi, come il Consorzio, si trova esposto a restituire ciò che non ha mai ricevuto e di chi, come il Comitato, si trova per conseguenza esposto, ancorché del tutto estraneo alla vicenda, ad essere privato di parte non marginale degli utili consortili attesi e che versa, perciò, ove non si pervenga ad una sollecita e concordata soluzione, nella incontestabile necessità di valersi, come nel 1993 ha fatto l'IMI, delle tutele giuridiche per esso disponibili.

Peraltro, poiché il Comitato ha già agevolmente e prudenzialmente fatto fronte, fin dall'esercizio 2002, all'azzeramento della quota di partecipazione nel Consorzio avvalendosi del capiente "fondo rischi ed oneri", la vicenda non potrà avere, per il Comitato stesso, altro effetto che la conferma delle registrazioni effettuate ove ricorra il caso più sfavorevole, ovvero la sopravvenienza di plusvalenze di bilancio in ogni caso di ripartizione di utili della liquidazione consortile.

Si rammenta, come già riferito nella relazione dell'anno precedente, che in occasione della cennata assemblea del 30 maggio 2005 era stata ripresa in esame anche la grave situazione, aperta già da due anni, delle disponibilità finanziarie del Consorzio e che l'Assemblea, su proposta e con il voto favorevole del Comitato, ha deliberato di approvare la proposta avanzata in via subordinata dal Liquidatore del Consorzio di chiedere a SIR Finanziaria spa in liquidazione, ai sensi dell'art. 2491 c.c., un acconto sul risultato della liquidazione pari ad un milione di euro, impegnandosi il Comitato, a garanzia dell'acconto così corrisposto, a chiedere il rimborso di suoi crediti verso SIR Finanziaria in liquidazione per pari importo (euro 1.000.000,00) solo dopo che, con la definizione delle cause in corso, sarà

certa la disponibilità, in capo alla stessa SIR Finanziaria, di risorse sufficienti a far fronte a qualsiasi suo debito.

E tanto, con la precisazione del Comitato agli altri soci che, ove per incapacienza delle disponibilità di SIR Finanziaria il credito di un milione di euro posto a garanzia dovesse essere rinunciato, in tutto o in parte, dal Comitato, il controvalore sarà dal Consorzio restituito ad esso Comitato, in uno agli interessi maturati, in sede di riparto finale della liquidazione.

La deliberazione adottata dall'Assemblea è intesa ad evitare che l'eventuale necessitata omissione di spese utili ovvero eventuali inadempimenti verso terzi di relativamente modesto ammontare possano interferire negativamente su una positiva conclusione della liquidazione del Consorzio.

In attuazione della detta deliberazione, in data 31 dicembre 2005 la SIR Finanziaria ha intanto versato l'importo di euro 500.000.

L'acconto è stato contenuto nella detta misura su indicazione del liquidatore del Consorzio, in coerenza con la prefissata linea di chiedere i versamenti solo in ragione delle spese di ordinaria gestione più immediatamente prevedibili.

Il residuo importo di euro 500.000 sarà richiesto in prossimità dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie in essere.

Come si è detto, l'operazione di acconto è garantita, nell'interesse di eventuali creditori terzi della SIR Finanziaria che dovessero risultare incapienti, dal Comitato per l'intervento nella SIR con propri crediti verso la stessa SIR Finanziaria fino all'ammontare di un milione di euro; nel caso che detti crediti dovessero essere rinunciati, il Comitato ne chiederà al Consorzio la restituzione con gli interessi in sede di riparto finale.

Agli uffici dello stesso Dicastero è stata inoltrata documentazione sulla vicenda e sono stati trasmessi i verbali delle riunioni nelle quali il Comitato ha trattato la questione.

Lo stato della liquidazione SIR relativa al periodo luglio 1999-giugno 2006 riguardante il contenzioso civile e tributario e la situazione degli immobili da alienare alla stessa data, sono qui appresso riportati:

| <b>GRUPPO SIR FINANZIARIA - CONTENZIOSO CIVILE AL GIUGNO 2006</b> |          |            |          |              |           |              |                   |            |          |             |          |           |            |              |          |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|------------|--------------|----------|--------------|
| <i>(valori in migliaia di euro)</i>                               |          |            |          |              |           |              |                   |            |          |             |          |           |            |              |          |              |
| Oggetto                                                           | cause    |            |          |              |           |              | grado di giudizio |            |          |             |          |           | Cassazione |              |          |              |
|                                                                   | Attive   |            |          | passive      |           |              | Tribunale         |            |          | Appello     |          |           |            |              |          |              |
|                                                                   |          |            |          |              |           |              | attive            |            |          | passive     |          |           | attive     |              | passive  |              |
|                                                                   | n.       | valore     | n.       | valore       | n.        | valore       | n.                | valore     | n.       | valore      | n.       | valore    | n.         | valore       | n.       | valore       |
| Risarcimento danni                                                |          |            | 1        | 1.360        | 1         | 1.360        |                   |            |          |             |          |           | 1          | 1.360        |          |              |
| Danni ambientali                                                  |          |            | 2        | n.d.         | 2         | n.d.         |                   |            | 2        | n.d.        |          |           |            |              |          |              |
| Reintegra/rivendic a usucapione                                   | 6        | 570        |          |              | 6         | 570          | 6                 | 570        |          |             |          |           |            |              |          |              |
| Recupero crediti                                                  | 1        | 70         |          |              | 1         | 70           |                   |            |          |             | 1        | 70        |            |              |          |              |
| Retrocessione                                                     |          |            | 6        | 3.940        | 6         | 3.940        |                   |            |          |             |          |           | 5          | 1.700        |          | 2.240        |
| <b>TOTALI</b>                                                     | <b>7</b> | <b>640</b> | <b>9</b> | <b>5.300</b> | <b>16</b> | <b>5.940</b> | <b>6</b>          | <b>570</b> | <b>2</b> | <b>n.d.</b> | <b>1</b> | <b>70</b> | <b>6</b>   | <b>3.060</b> | <b>1</b> | <b>2.240</b> |

N.B. I valori indicati comprendono, nei congrui casi, interessi e rivalutazione al 31 dicembre 2005.

N.B. Talune cause, ancorché suscettibili di determinare passività anche molto rilevanti, non sono valorizzate in quanto di valore oggettivamente non determinabile (n.d.).

N.B. Nelle cause attive intese a riottenere i terreni occupati senza titolo, i convenuti hanno rivendicato, in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione.

N.B. Sono in corso, inoltre, n. 3 azioni esecutive attive presso il Tribunale di Salerno ed il TAR della Campania per ottenere dal soggetto espropriante il deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità determinate da sentenze andate in giudicato.

| <b>GRUPPO SIR FINANZIARIA - CONTENZIOSO FISCALE AL GIUGNO 2006</b> |                |    |         |            |         |                  |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------|------------|---------|------------------|---------|
| <i>(in €/migliaia)</i>                                             |                |    |         |            |         |                  |         |
| genere di imposta                                                  | grado attuale  |    |         | esito      |         | grado precedente |         |
|                                                                    |                |    |         | Favorevole |         | Sfavorevole      |         |
|                                                                    | commissione    | n. | importo | n.         | importo | n.               | Importo |
| R.M.-I.S.                                                          | Centrale       | 1  | 257     | 1          | 257     |                  |         |
|                                                                    | Totale         | 1  | 257     | 1          | 257     |                  |         |
| IRPEG ILOR                                                         | Centrale       | 1  | 135     | 1          | 135     |                  |         |
|                                                                    | Cassazione (1) | 6  | 443     | 6          | 443     |                  |         |
|                                                                    | Totale         | 7  | 578     | 7          | 578     |                  |         |
| IVA                                                                | Regionale      | 1  | 3       | 1          | 3       |                  |         |
|                                                                    | Centrale       | 6  | 1.387   | 6          | 1.387   |                  |         |
|                                                                    | Totale         | 7  | 1.390   | 7          | 1.390   |                  |         |
| REGISTRO                                                           | Cassazione     | 1  | 33      | 1          | 33      |                  |         |
|                                                                    | Totale         | 1  | 33      | 1          | 33      |                  |         |
| TOTALI                                                             | Regionale      | 1  | 3       | 1          | 3       |                  |         |
|                                                                    | Centrale       | 8  | 1.779   | 8          | 1.779   |                  |         |
|                                                                    | Cassazione     | 7  | 476     | 7          | 476     |                  |         |
|                                                                    | Totale         | 16 | 2.258   | 16         | 2.258   |                  |         |

(1) Il legale ha mandato di prendere contatti con l'Avvocatura dello Stato al fine di far cessare la materia del contendere senza oneri per il gruppo.

N.B. Per n. 2 sentenze emesse da C.T. Provinciali favorevoli al gruppo pendono termini per l'eventuale ricorso degli Uffici Tributarî al grado superiore.

N.B. Ai fini del recupero di crediti erariali sono avviati, contro il rifiuto implicito al rimborso di eccedenze a credito o al pagamento di interessi, n. 4 ricorsi propedeutici all'azione esecutiva.

| LOCALITA'        | TERRENI (ha) |          | TOTALI |
|------------------|--------------|----------|--------|
|                  | Industriali  | agricoli |        |
| Bolotana (Nu)    | 151          |          | 151    |
| Ottana (Nu)      |              | 9        | 9      |
| Capoterra (Ca)   |              | 45       | 45     |
| Battipaglia (Sa) | 15           |          | 15     |
| <b>Totali</b>    | 166          | 54       | 220    |

N.B. I terreni agricoli e industriali ubicati in Sardegna sono occupati per la quasi totalità da abusivi e pretesi usucapienti, nei confronti dei quali pendono azioni di reintegra.

N.B. I terreni ubicati in Battipaglia sono tutti ricompresi nel progetto Interporto.

### **3.2 IL RENDICONTO FINANZIARIO DEL COMITATO SIR DAL 1980 AL 2005**

Il Comitato ha finora direttamente coperto perdite per complessivi 477,9 milioni di euro, delle quali 39,7 milioni di euro registrate dal C.B.S. e 438,2 milioni di euro registrate da società del gruppo SIR.

Al 31 dicembre 2005, in conseguenza delle perdite, il patrimonio netto della società consortile risulta negativo per 499,6 milioni di euro.

Alle esigenze finanziarie connesse alla partecipazione al Consorzio e all'intervento nel gruppo SIR, come alle altre esigenze, il Comitato ha fatto prioritariamente fronte imputandone i fondi di cui all'art. 6 della legge 28 novembre 1980, n. 784, nonché all'art. 28 del d.l. 9 luglio 1980, n. 301.

Nel periodo 1982/2005, come risulta dalla tabella sulla situazione complessiva al 31 dicembre 2005, le risorse, che hanno raggiunto complessivi 551,884 milioni di euro, sono state utilizzate in ragione di 95,598 milioni di euro (94,432 nel 2004) per coprire il maggior costo, rispetto alla misura dell'intervento statale, del risanamento del gruppo, nonché in ragione di 206,583 milioni di euro per l'acquisto della partecipazione in STMicroelectronics, e in ragione di 42,016 milioni di euro per il pagamento di imposte.

La tabella che segue specifica l'andamento analitico complessivo delle entrate e delle uscite per l'intero periodo 1980/2005.

Le prime ammontano, per l'intero periodo, a 817,173 milioni di euro (814,471 nel 2004) e le seconde a 609,486 milioni di euro (608,320 nel 2004), sì che ne deriva il saldo netto di 207,687 milioni di euro corrispondente al saldo di Tesoreria (206,151 nel 2004).

**SITUAZIONE COMPLESSIVA AL 31 DICEMBRE 2005**

(in €/migliaia)

(L. 28.11.1980, n. 784, L. 5.2.1982, n. 25, e L. 22.5.1993, n. 157)

| ANNO     | ENTRATE             |                        |                     |                       | USCITE                    |         |                            |                      |                   |                       | SALDO   |
|----------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------|
|          | da Tesoro<br>ed ENI | proventi<br>finanziari | rimborso<br>crediti | totale<br>progressivo | sottoscriz. capitale soc. |         | finanz.ti al<br>gruppo SIR | pagamento<br>imposte | spese<br>gestione | totale<br>progressivo |         |
|          |                     |                        |                     |                       | CBS                       | MEI     |                            |                      |                   |                       |         |
| 1980     | 180.760             | 1.000                  |                     | 181.760               | 9.709                     |         | 52.656                     |                      |                   | 62.365                | 119.395 |
| 1981     | 77.468              | 1.992                  |                     | 261.220               | 30.945                    |         | 85.931                     |                      | 228               | 179.469               | 81.751  |
| 1982     |                     | 4.069                  |                     | 265.289               |                           |         | 105.323                    |                      | 249               | 285.041               | -19.752 |
| parziale | 258.228             | 7.061                  |                     | 265.289               | 40.654                    |         | 243.910                    |                      | 477               | 285.041               | -19.752 |
|          | 127.214             |                        |                     | 392.503               |                           |         |                            |                      |                   | 285.041               | 107.462 |
| 1983     |                     | 26.357                 |                     | 418.860               |                           |         | 6.437                      |                      | 836               | 292.314               | 126.546 |
| 1984     |                     | 21.384                 | 325                 | 440.569               |                           |         | 15.611                     |                      | 347               | 308.272               | 132.297 |
| 1985     | 6.367               | 21.288                 |                     | 468.202               |                           |         | 7.901                      |                      | 729               | 316.902               | 151.300 |
| 1986     |                     | 35.267                 | 707                 | 504.176               |                           |         | 2.660                      |                      | 823               | 320.385               | 183.791 |
| 1987     |                     | 19.202                 |                     | 523.378               |                           |         | -14                        |                      | 1.214             | 321.585               | 201.793 |
| 1988     |                     | 9.778                  | 54.398              | 587.554               |                           |         | 18.334                     |                      | 907               | 340.826               | 246.728 |
| 1989     |                     | -186                   | 18.999              | 606.367               |                           |         |                            | 10.546               | 960               | 352.332               | 254.035 |
| 1990     |                     |                        | 1.409               | 607.776               |                           |         |                            |                      | 1.050             | 353.382               | 254.394 |
| 1991     |                     |                        | 422                 | 608.198               |                           |         |                            | 25.184               | 1.011             | 379.577               | 228.621 |
| 1992     |                     |                        |                     | 608.198               |                           |         |                            | 463                  | 1.105             | 381.145               | 227.053 |
| 1993     |                     | 4.257                  |                     | 612.455               |                           | 206.583 |                            | 1.707                | 1.152             | 590.587               | 21.868  |
| 1994     |                     |                        | 3.725               | 616.180               |                           |         |                            | 2.849                | 1.114             | 594.550               | 21.630  |
| 1995     |                     |                        |                     | 616.180               |                           |         |                            |                      | 1.137             | 595.687               | 20.493  |
| 1996     |                     | 89.016                 |                     | 705.196               |                           |         |                            |                      | 1.205             | 596.892               | 108.304 |
| 1997     |                     | 3.382                  |                     | 708.578               |                           |         |                            |                      | 1.193             | 598.085               | 110.493 |
| 1998     |                     | 2.862                  |                     | 711.440               |                           |         |                            | 90                   | 1.390             | 599.565               | 111.875 |
| 1999     |                     | 2.374                  |                     | 713.814               |                           |         |                            |                      | 1.214             | 600.779               | 113.035 |
| 2000     |                     | 2.152                  |                     | 715.966               |                           |         |                            |                      | 1.477             | 602.256               | 113.710 |
| 2001     |                     | 3.752                  |                     | 719.718               |                           |         |                            | 634                  | 1.277             | 604.167               | 115.551 |
| 2002     |                     | 3.448                  |                     | 723.166               |                           |         |                            |                      | 1.292             | 605.459               | 117.707 |
| 2003     |                     | 2.816                  | 85.000              | 810.982               |                           |         |                            | 185                  | 1.164             | 606.808               | 204.174 |
| 2004     |                     | 3.489                  |                     | 814.471               |                           |         |                            | 358                  | 1.154             | 608.320               | 206.151 |
| 2005     |                     | 2.702                  |                     | 817.173               |                           |         |                            |                      | 1.166             | 609.486               | 207.687 |
| parziale | 133.581             | 263.318                | 164.985             | 551.884               |                           | 206.583 | 50.929                     | 42.016               | 24.917            | 324.445               |         |
| totale   | 391.809             | 260.379                | 164.985             | 817.173               | 40.654                    | 206.583 | 294.839                    | 42.016               | 25.394            | 609.486               | 207.887 |

#### **4. LA PARTECIPAZIONE REL**

Per quanto concerne la partecipazione REL, si riassumono qui di seguito gli effetti degli interventi della relativa liquidazione esposti in ordine al periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 2005:

- i soggetti con i quali sussistono rapporti per l'obbligo di riscatto della quota di capitale a suo tempo versato dalla REL sono ridotti, dagli iniziali 33, a 9 (dato invariato rispetto al precedente esercizio);
- le imprese con le quali sussistono rapporti obbligatori per mutui sono ora ridotte dalle iniziali 32 a 8 tutte assoggettate a procedura concorsuale;
- i crediti REL, in origine pari a 244,8 milioni di euro, sono ora ridotti a 95,2 milioni di euro (95,6 nel 2004).
- I crediti residui, che risultano ridotti di 0,4 milioni di euro per rimborsi incassati, sono relativi:
- per 67,0 milioni di euro (invariato) a mutui non soddisfatti da società in procedura concorsuale;
- per 28,2 milioni di euro (28,6 nel 2004) a quote di capitale REL non riscattate dagli azionisti privati a tanto tenuti dai patti a suo tempo sottoscritti e nei confronti dei quali sono state promosse liti, alcune delle quali ancora pendenti. Di tale importo, 18,7 milioni di euro (idem nel 2004) sono dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Al 31 dicembre 2005 la REL registra un utile di bilancio di 2,7 milioni di euro (28 mila nel 2004).

Alla stessa data il patrimonio netto contabile della società ammonta a 181,0 milioni di euro (178,3 nel 2004).

Le attività sono essenzialmente formate da:

- partecipazioni, ormai costituite solo da quattro società soggette a procedure concorsuali, per 1,9 milioni di euro interamente coperti dal relativo fondo;
- crediti derivanti da mutui e riscatto di azioni iscritti per 10,6 milioni di euro, interamente azzerati dall'inerente fondo svalutazione;
- crediti fiscali netti per 4,9 milioni di euro (idem nel 2004);
- disponibilità che, pari a 86,0 milioni di euro al momento della messa in liquidazione (9 dicembre 1992), si sono elevate a 193,0 milioni di euro (190,2 nel 2004).

Le passività sono sostanzialmente ridotte al fondo per rischi e oneri diversi, pari a 16,2 milioni di euro (16,0 nel 2004) e riferibile alle cause promosse contro la REL da società partecipate e/o finanziate e da un ex dipendente (v. seguente tabella, che comprende anche le cause attive), e a debiti tributari e diversi per 0,7 milioni di euro (0,8 nel 2004).

Per la conclusione della liquidazione REL occorre:

- definire il contenzioso civile, relativo anche a procedimenti fallimentari aperti a carico di imprese a suo tempo finanziate;
- incassare l'eventuale riparto dell'attivo dalle società debentrici assoggettate a procedure concorsuali;
- definire, anche con accordi con le controparti, rapporti obbligatori insorti a seguito della pregressa attività della REL di partecipazione al capitale delle imprese finanziate.

Anche nel caso della REL, come per il gruppo SIR, si tratta di operazioni per la massima parte condizionate dall'attività di soggetti terzi scarsamente sensibili a sollecitazioni e del Comitato e della liquidazione REL.

Il contenzioso civile della R.E.L. al 30 giugno 2006 viene indicato nella seguente tabella:

**REL Spa in liquidazione - CONTENZIOSO CIVILE AL 30 GIUGNO 2006**

*(valori in milioni di euro)*

| OGGETTO         | CAUSE ATTIVE |        | CAUSE PASSIVE |        | GRADO GIUDIZIO |         |       |
|-----------------|--------------|--------|---------------|--------|----------------|---------|-------|
|                 | n.           | valore | n.            | valore | primo          | secondo | terzo |
| Riscatto azioni | 2            | 4,0    |               |        | 1              | 1       |       |
| Finanziamenti   | 1            | 42,3   | 3             | 11,7   | 2              |         | 2     |
| Lavoro (1)      |              |        | 1             | 0,5    | 1              |         |       |
| TOTALI          | 3            | 46,3   | 4             | 12,2   | 4              | 1       | 2     |

(1) Pendono i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado, favorevole alla REL.

N.B. Non sono incluse le azioni in corso per il recupero, anche nei confronti di soggetti falliti, dei crediti liquidati da sentenze favorevoli.

Nel corso dell'esercizio 2003 la Corte di Giustizia delle comunità Europee, con sentenza 8 maggio 2003, ha confermato la decisione della Commissione Europea che ha ritenuto aiuti di Stato incompatibili con il Trattato le misure a suo tempo assunte dalla REL nei confronti della Seleco (copertura perdita per € 8.700.000 ed estinzione anticipata di debiti per € 10.300.000). Con ciò è stato confermato l'obbligo dello Stato Italiano di recuperare tali importi dalla Seleco, intanto dichiarata fallita. I liquidatori REL, per loro parte, hanno incaricato i propri legali di individuare le iniziative più utili da adottare nei confronti del fallimento Seleco. Sulla scorta dei pareri legali di conseguenza resi, la REL ha presentato ricorso per l'ammissione tardiva dei propri crediti nel passivo del Fallimento Seleco. Il giudizio è, per altro, sospeso in attesa dell'esito del ricorso alla Suprema Corte riguardo alla conferma o alla cassazione della sentenza di appello, favorevole alla REL, concernente la revocatoria delle operazioni di estinzione anticipata del debito Seleco.